

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241

## TRA

La Marina Militare con sede in ROMA, Piazza della Marina n. 4, di seguito denominata "M.M.", rappresentata dal Capo dell'Ufficio Affari Generali e Relazioni Esterne dello Stato Maggiore della Marina, Contrammiraglio Roberto Camerini nato a Sljema (Malta) il 23 luglio 1955, domiciliato per la sua carica presso la Marina Militare

## E

il Comune della Città di Anzio, di seguito denominato "Comune", rappresentato dall'Assessore alle Politiche Culturali, Turistiche e Sportive Dottor Umberto Succi, nato ad Anzio il 13 maggio 1960 con sede in ANZIO (RM), Piazza Cesare Battisti n. 25.

## PREMESSO

- che l'M/V *San Giuseppe Due* del Comandante Ajmone Cat. donata a favore della M.M., rappresenta un'imbarcazione storica e famosa (prima unità italiana ad aver raggiunto le acque antartiche, oltretutto con un equipaggio formato anche da uomini della Marina Militare), maturando fama nel mondo della vela italiana negli ultimi 40 anni e sui circuiti AIVE (Associazione Italiana Vele d'Epoca);
- che il Comune ha interesse a conservare nella propria città un patrimonio di grande valore, quale l'imbarcazione del Comandante Ajmone Cat. alla quale Anzio è sensibilmente legata, nonché ad utilizzarla prioritariamente per rendere partecipi gli studenti della città alla possibilità di svolgimento di varie attività in mare;
- che la M.M. dispone nella città di Anzio di una "Sezione Velica", cui sono assegnati impianti ed attrezzature, nonché aree ed infrastrutture, idonei alla realizzazione dell'iniziativa, nonché gli spazi di banchina necessari ad una eventuale custodia del *San Giuseppe Due*, per l'attività di che trattasi, senza che ciò interferisca con il perseguimento dei fini istituzionali;

## CONSIDERATO

- che la M.M. e il Comune hanno un reciproco interesse ad instaurare una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle attività di propaganda e di sviluppo delle discipline nautiche, allo scopo di diffondere nei giovani l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, con riguardo anche alla tutela dell'ambiente marino;
- che è interesse delle Parti avviare una specifica collaborazione nell'ambito della quale consentire l'utilizzo dell'imbarcazione da parte della M.M., per effettuare, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, attività didattica, escursioni in mare in favore delle scuole locali;
- che la collaborazione consentirà di ottenere un positivo ritorno di immagine in particolare per la M.M., anche in considerazione dell'elevato riscontro che le imprese del Comandante Ajmone Cat. hanno avuto e la rilevanza storica che l'imbarcazione di cui sopra ha nel mondo delle Vele d'Epoca;

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, consente di stipulare accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra amministrazioni e soggetti pubblici;
- che tale collaborazione non contrasta con le finalità istituzionali delle Parti;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Generalità**

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente Accordo.

### **Art. 2 - Oggetto e finalità**

La Marina Militare consentirà il posizionamento dell'imbarcazione, oggetto di tale collaborazione, all'interno della banchina del molo della città o in altro punto di ormeggio del Porto di Anzio, ovvero presso la propria Sezione Velica facendosi carico, in tale ultimo caso, di eventuali oneri per la custodia.

Consentirà, inoltre, l'utilizzo del M/V *San Giuseppe Due* per uscite in mare in favore degli studenti degli istituti scolastici della città di Anzio, lo svolgimento di attività velica, nonché approfondimenti sulle problematiche dell'ambiente marino mediante lo svolgimento di conferenze e programmi di studio che saranno definiti di volta in volta di comune accordo con il Comune;

Il Comune si impegna a sostenere le spese per i lavori di recupero e restauro, nonché gli interventi annuali di successiva manutenzione ordinaria del *San Giuseppe Due*, facendosene carico al fine di favorire un avvicinamento al mare dei giovani, in particolare degli studenti degli istituti scolastici della città e consentire la permanenza ad Anzio del *San Giuseppe Due*, imbarcazione storica del Comandante Ajmone Cat.

### **Art. 3 - Obblighi delle parti contraenti**

La M.M. ed il Comune si impegnano allo scambio reciproco di tutte le informazioni tecniche, nonché delle procedure ad esse associate, al fine di assicurare una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, fornendo sempre tutti gli elementi utili a definire la tipologia di prestazione richiesta e le risorse che si presume di impiegare.

### **Art. 4 - Accesso di soggetti terzi**

Qualora, per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, dovesse rendersi necessario consentire l'accesso di personale del Comune o di terzi alla locale Sezione Velica della M.M., quest'ultima consentirà l'accesso nei limiti in cui lo stesso risulterà strettamente strumentale all'applicazione del presente Accordo. Al riguardo il Comune comunicherà l'elenco del personale che ha l'eventuale necessità di accedere alla Sezione Velica, come meglio descritto all'art. 8.

### **Art. 5 - Salvaguardia dei compiti istituzionali**

L'imbarcazione e gli eventuali altri beni della Marina Militare che si dovessero rendere necessari ai fini della collaborazione oggetto del presente Accordo, verranno messi a disposizione del Comune per lo svolgimento delle attività a favore degli studenti delle scuole di Anzio, in conformità delle leggi e delle normative vigenti. Il Comune impiegherà i beni messi a sua disposizione garantendo comunque alla Marina Militare l'assolvimento prioritario delle attività istituzionali della Forza Armata.

**Art. 11 - Durata, verifica delle attività e revisione dell'Accordo**

Il presente Accordo decorre dalla data di stipula, ed avrà termine il giorno 31 dicembre 2011; lo stesso potrà essere rinnovato mediante accordo tra le parti risultante da nuovo atto scritto.

Il presente atto può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regolamenti e norme comunitarie che influiscano sull'attività della Marina Militare o del Comune.

**Art. 12 - Foro competente**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere verrà risolta tra le parti in prima istanza con accordo bonario. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie non componibili che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

**Art. 13 - Registrazione ed eventuali oneri fiscali**

Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso. In tal caso, le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione dell'Accordo, sono a carico della Parte richiedente

Fatto, letto e sottoscritto.-

Roma, 19 APRILE 2011

**PER IL COMUNE DELLA CITTA' DI ANZIO**

**L'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE**

**Dottor Umberto Succi**



**PER LA MARINA MILITARE**

**IL CAPO DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE**

**Contrammiraglio Roberto Camerini**

